



ASSOCIAZIONE ITALIANA
di FISICA MEDICA e SANITARIA

DISEGNO DI LEGGE

" CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 2024, N. 202, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI" (AS 1337)

**1° COMMISSIONE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO
GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)
SENATO DELLA REPUBBLICA**

**MEMORIA
17 GENNAIO 2025**

Premessa

AIFM - Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria (unica società scientifica di riferimento del settore iscritta nell'elenco istituito in attuazione dell'art. 5 L. 08/03/2017, n. 24 e del DM 02/08/2017) nell'ambito e in svolgimento della consueta collaborazione istituzionale e ritenendo fondamentale il contributo dei fisici specialisti in fisica medica, quali professionisti sanitari coinvolti quotidianamente nella tutela della Salute, sia nel SSN che nell'ambito privato, produce questa memoria emendativa in sede di conversione del DL 27/12/2024 n. 202 c.d. Milleproroghe (AS 1337) richiedendo un intervento urgente a riguardo della professione di fisico.

Professione di fisico

A distanza di più di sei anni dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 non è ancora stato avviato l'iter per l'aggiornamento delle competenze, con relativo esame di abilitazione alla professione di Fisico. Il Ministero della Salute ha confermato le competenze in data 17.10.2019 e le ha trasmesse al Ministero dell'Università e della Ricerca, il quale ad oggi non ha ancora avviato l'iter di cui alla Legge 3/2018, **creando così una evidente difficoltà per i professionisti fisici nell'accesso al mondo del lavoro, ivi compreso il Servizio Sanitario Nazionale, ed alla libera professione,** nonché generando confusione tra le varie attività professionali. Il MUR è stato più volte interpellato formalmente ma ad oggi non ha ancora riscontrato l'urgente richiesta, che preclude possibilità per i nostri iscritti e per la professione.

La necessità di un intervento URGENTE per inserire nel D.P.R. 328/01 le competenze aggiornate del Fisico è evidente alla luce delle nuove norme in ambito ambientale, di salute e sicurezza sul lavoro che vedono perdere ai professionisti parti di attività lavorative e possibilità lavorative negli enti di diritto privato e pubblico. A questo si associa il problema dell'**impossibilità di iscrizione all'Albo per i neolaureati in Fisica.**

Poiché **non è stato istituito l'esame di stato per Fisici**, i laureati in Fisica, pur avendo esercitato la professione sanitaria per diversi anni, non possono iscriversi all'Albo **poiché non è stata adottata la normativa regolamentare di cui all'art.8, comma 7, della Legge n.3 del 2018.**

Il problema principale si riscontra evidentemente per i giovani laureati in fisica (*ivi compresi i laureati dal 2014 ad oggi*) che si trovano ad aver terminato un percorso di laurea valevole per l'iscrizione all'Albo per il settore Fisica ma, orfani dell'esame di stato **e della laurea magistrale abilitante di cui alla Legge 8 novembre 2021 n. 163, sono impossibilitati a iscriversi ed accedere al mondo del lavoro.** La Associazione Italiana di Fisica Medica e Sanitaria riceve costantemente sollecitazioni in merito da parte di propri soci, giovani laureati magistrali in fisica frequentanti le Scuole di Specializzazione in Fisica Medica, ai quali è costretta a rispondere che nessun atto normativo è stato ancora adottato da parte dei Ministeri preposti.

La circolare del Ministero della Salute in materia specificava, infatti, che i cinque anni di attività professionale transitoria dovessero essere maturati entro il giugno 2018, ma per tutti coloro che hanno maturato i cinque anni di attività dopo il 2018 risulta impossibile iscriversi.

La necessità di un intervento che permetta almeno con un ulteriore periodo transitorio fino all'istituzione dell'esame di stato, o della laurea magistrale abilitante, l'accesso alla professione di Fisico è IMPRESCINDIBILE posto che con le condizioni attuali un laureato in Fisica dal 2014 non può iscriversi all'Albo.

PROPOSTA

ART. 4

(Disposizioni concernenti termini in materia di salute)

1. Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

“12-bis. È prorogato fino al 31 dicembre 2026 l’obbligo per i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici a provvedere, su domanda, all’iscrizione alla sezione A - settore Fisica e alla sezione B - settore Fisica, di coloro che hanno conseguito rispettivamente uno dei due titoli alle tabelle C e D di cui al decreto 23 marzo 2018 e in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) aver svolto, per almeno tre anni, attività di professore universitario di ruolo o aggregato, anche in modo non continuativo, ovvero ricercatore o loro equiparati degli enti di ricerca nazionali;*
- b) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, attività di dirigenti ovvero di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva del comparto sanità;*
- c) aver svolto, per almeno tre anni, anche in modo non continuativo, l’attività di dirigenti o di dipendenti di enti pubblici o privati nel profilo professionale di fisico, rientranti nella contrattazione collettiva di altri comparti;*
- d) avere svolto, per almeno tre anni l’attività di esperto di radioprotezione con relativa iscrizione all’elenco di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101;*
- e) aver completato almeno il secondo anno di specializzazione in fisica medica o fisica sanitaria;*
- f) aver svolto, per almeno cinque anni attività nel profilo professionale di fisico in regime libero professionale”*

Relazione Tecnica

La proposta è volta a consentire un **ulteriore periodo transitorio fino all’istituzione dell’esame di stato l’accesso alla professione di Fisico**, tenuto conto che dal 2014, i laureati in Fisica non possono più iscriversi all’Albo.

In particolare, la professioni del Chimico e del Fisico rientrano tra le professioni vigilate dal Ministero della Salute (elenco professioni sanitarie), come stabilito dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3 (Legge Lorenzin) all’articolo 8, comma 2. In attuazione alla cd. “Legge Lorenzin”, è stato successivamente emanato il Decreto 23 marzo 2018 “Ordinamento della professione di chimico e fisico” dove era stabilito che i Ministeri coinvolti avrebbero dovuto **regolamentare le modalità di abilitazione** per l’iscrizione all’Albo dopo il passaggio dei Chimici alle professioni sanitarie e l’inclusione in quest’elenco la professione di Fisico. **Fino ad oggi questi regolamenti non sono stati emanati** e i tempi si stanno ulteriormente allungando anche in ragione del fatto che, **dopo oltre tre anni dall’emanazione delle Legge 8 novembre 2021 n. 163, non è ancora stata istituita la laurea magistrale abilitante per il fisico.**

Per i Chimici continuano a valere le modalità passate e quindi si continua a svolgere l'esame di stato secondo le regole precedenti. Per i Fisici, invece, l'esame di stato non è previsto dalla normativa e vale solo quanto previsto dal comma 5, art. 6 del citato decreto. In questo comma si stabilisce che possano essere iscritti in via transitoria, per un anno e comunque fino dei regolamenti specifici all'Albo dei Chimici e dei Fisici Settore Fisica, Sezione A o B coloro che sono in possesso del titolo di laurea previsto dalla normativa e che abbiano svolto per almeno 5 anni conseguiti a giugno 2018 attività riconducibile alla professione di Fisico.

Il problema principale si riscontra evidentemente per i giovani laureati in fisica (ivi compresi i laureati dal 2014 ad oggi) che si trovano ad aver terminato un percorso di laurea valevole per l'iscrizione all'Albo per il settore Fisica ma, orfani sia dell'esame di stato che della laurea magistrale abilitante di cui alla Legge 8 novembre 2021 n. 163, sono impossibilitati a iscriversi ed accedere al mondo del lavoro.

Ciò riguarda in modo particolare anche i laureati in fisica, specializzandi in fisica medica, che rientranti nelle previsioni della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e s.m.i, articolo 1, commi da 547 a 548-ter, non vengono assunti a tempo determinato dalle strutture sanitarie in quanto impossibilitati ad iscriversi al rispettivo albo professionale.

La circolare del Ministero della Salute in materia specificava che i cinque anni di attività professionale transitoria dovessero essere maturati entro il giugno 2018, ma per tutti coloro che hanno maturato i cinque anni di attività dopo il 2018 risulta impossibile iscriversi.

La necessità di un intervento che permetta, almeno con un **ulteriore periodo transitorio fino all'istituzione dell'esame di stato o alla istituzione della laurea magistrale in fisica, l'accesso alla professione di Fisico** è imprescindibile posto che con le condizioni attuali un laureato in Fisica dal 2014 non può iscriversi all'Albo.

La proposta non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.